



**Il costo del diritto, che dev'essere versato all'autore in occasione delle vendite successive di un'opera d'arte da parte di un professionista, può essere sostenuto in definitiva sia dal venditore sia dall'acquirente**

*Sebbene, secondo il diritto dell'Unione, il debitore del diritto sulle successive vendite sia in linea di principio il venditore, gli Stati membri sono liberi di definire un altro soggetto tra i professionisti contemplati dalla direttiva 2001/84*

Il diritto sulle successive vendite è definito da una direttiva dell'Unione <sup>1</sup> come il diritto dell'autore di un'opera d'arte originale di percepire una percentuale sul prezzo ottenuto per ogni vendita successiva alla prima. Tale diritto si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte (case d'asta, gallerie d'arte e, in generale, commercianti di opere d'arte).

La Christie's France, controllata francese della multinazionale Christie's, organizza regolarmente vendite all'asta di opere d'arte. Alcune di queste vendite comportano la riscossione di un diritto sulle successive vendite. Le condizioni generali di vendita della Christie's France prevedono che, per alcuni lotti indicati nel suo catalogo, essa percepisca da parte dell'acquirente, a nome e per conto del venditore, la somma corrispondente al diritto sulle successive vendite.

Il syndicat national des antiquaires (SNA) ritiene che, ponendo il diritto sulle successive vendite a carico dell'acquirente, le condizioni generali della Christie's France costituiscano un atto di concorrenza sleale. Secondo la Christie's France, invece, la direttiva stabilisce senza ulteriori precisazioni o limitazioni che il diritto sulle successive vendite è a carico del venditore, senza quindi escludere una modifica convenzionale dell'onere del pagamento di tale diritto. Investita della controversia, la Cour de cassation francese chiede alla Corte di giustizia se il venditore debba sopportare sempre in definitiva il costo del diritto sulle successive vendite o se sia possibile derogare convenzionalmente a tale regola.

Nell'odierna sentenza la Corte dichiara che gli Stati membri sono i soli a poter determinare il debitore del diritto sulle successive vendite. Sebbene la direttiva stabilisca che il debitore del diritto sulle successive vendite sia in linea di principio il venditore, essa prevede tuttavia una deroga a tale principio e lascia quindi gli Stati membri liberi di definire un altro soggetto tra i professionisti contemplati dalla direttiva 2001/84, che, in via esclusiva o solidale con il venditore, sarà tenuto a pagare il diritto. Il debitore in tal modo designato dalla normativa nazionale è libero di concordare con qualunque altro soggetto, compreso l'acquirente, che quest'ultimo sopporti in definitiva, in tutto o in parte, il costo del diritto sulle successive vendite, purché un tale accordo non pregiudichi gli obblighi e la responsabilità incombenti al debitore nei confronti dell'autore. La Corte sottolinea che tale deroga è conforme all'obiettivo della direttiva che consiste nel mettere fine alle distorsioni di concorrenza nel mercato dell'arte, pur essendo tale armonizzazione limitata alle disposizioni nazionali che più direttamente si ripercuotono sul funzionamento del mercato interno. Infatti, se è vero che la realizzazione di tale obiettivo così delimitato richiede di prevedere il soggetto tenuto al pagamento del diritto sulle successive vendite, nonché le regole riguardanti il relativo importo,

<sup>1</sup> Direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (GU L 272, pag. 32).

altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'individuazione del soggetto che ne sopporterà in definitiva il costo.

La Corte non esclude che tale deroga possa produrre un certo effetto distorsivo sul funzionamento del mercato interno. Tuttavia, tale effetto è soltanto indiretto, essendo prodotto da adattamenti convenzionali realizzati indipendentemente dal pagamento dell'importo del diritto sulle successive vendite, al quale il debitore resta tenuto.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582*